

**LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER SOSTENERE GLI
EMIGRATI RIMPATRIATI DAL VENEZUELA
Legge Regionale 10 maggio 2019, n. 4 art. 25**

La Regione Molise, con l'art. 25 della Legge Regionale 10 maggio 2019, n. 4, ha istituito il fondo 'Finanziamento per il reinserimento dei cittadini molisani rientrati dal Venezuela al fine di favorire il reinserimento dei cittadini molisani rientrati in Regione a seguito della crisi economica, sociale e politica che ha colpito il Venezuela negli ultimi anni.

A tal fine è prevista l'adozione di linee guida che stabiliscono le modalità operative per la fruizione del fondo di cui all'art. 25 L.R. 4/2019.

Art. 1

Destinatari

Possono beneficiare dei contributi di cui alla L.R. n. 4/2019 i cittadini di origine molisana rientrati definitivamente in Molise dal Venezuela, a seguito della crisi che ha colpito il Paese negli anni recenti, che abbiano stabilito la residenza in uno dei Comuni della regione Molise.

L'origine molisana viene riconosciuta ai figli ed al coniuge, anche superstite, dei soggetti di cui al comma 1), nonché ai loro discendenti fino alla quarta generazione.

Art. 2

Requisiti richiesti per l'accesso ai contributi

Sono richiesti i seguenti requisiti per la concessione dei contributi:

- Documentata residenza in Venezuela da almeno 10 anni. Tale requisito può essere comprovato da passaporto, permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura, idonea certificazione rilasciata dall'Autorità Consolare del Paese di immigrazione o da documentazione equipollente di Autorità dello Stato straniero oppure di organismi ed enti previdenziali stranieri o italiani.
- Origine molisana. Tale requisito può essere comprovato mediante esibizione di stato di famiglia o altro documento rilasciato dal Comune molisano di origine o altra documentazione equipollente purché rilasciata da un Ente pubblico italiano;
- Residenza in uno dei comuni della regione Molise. Tale requisito può essere comprovato mediante l'esibizione di formale certificato di residenza rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del Comune o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Art. 3

Modalità di presentazione della istanza

I soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 devono rivolgersi al Comune di residenza e sottoscrivere la richiesta del contributo redatta secondo il modello allegato al presente atto (allegato 1).

Alla istanza dovrà essere allegata ogni documentazione utile alla verifica da parte del Comune della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'ammissibilità al contributo.

A titolo di esemplificazione:

- 1) Passaporto, permesso di soggiorno, certificazione Consolare del Paese di immigrazione o documentazione equipollente del Comune o di Autorità dello Stato straniero oppure di organismi ed enti previdenziali stranieri o italiani attestanti i requisiti di nascita o residenza in Venezuela per almeno 10 anni nonché il definitivo rientro in Molise;
- 2) Codice fiscale;
- 3) Documento di identità in corso di validità;
- 4) Dichiarazione sostitutiva di certificazione redatto secondo le disposizioni del DPR 445/2000 attestante lo stato di famiglia, la residenza e l'origine molisana;
- 5) Dichiarazione del Comune attestante l'origine molisana del genitore, del coniuge anche superstite, nonché degli avi fino alla quarta generazione;
- 6) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto secondo le disposizioni del DPR 445/2000 attestante:
 - Di non avere abitazione di proprietà;
 - Di aver sottoscritto un contratto di locazione o di comodato di immobile ad uso abitativo;
 - Di avere ridotta capacità economica, riferita all'intero nucleo familiare.
- 7) Documentazione sanitaria comprovante lo stato di grave patologia propria o del familiare attestata dal Servizio Sanitario Nazionale e non sovvenzionata dallo stesso.

Tutta la documentazione rimane agli atti del Comune che dovrà accertare il possesso dei seguenti requisiti:

- origine molisana del richiedente;
- provenienza dal Venezuela;
- residenza nel Comune medesimo;
- esistenza dei componenti il nucleo familiare, dello stato di bisogno e delle condizioni previste per la erogazione del contributo;
- regolarità e completezza della documentazione prodotta dall'interessato.

Art. 4

Criteria per la concessione del finanziamento

Il finanziamento regionale sarà concesso ai Comuni che provvederanno alla erogazione a favore dei beneficiari, con provvedimento del Direttore del Servizio competente. La determinazione dell'entità del contributo sarà stabilito secondo i seguenti criteri:

- 1) Componenti del nucleo familiare:
 - € 500 - 1 componente

- € 800 – 2 componenti
 - € 1.000 – da 3 a 5 componenti
 - € 1.500 - oltre 5 componenti
- 2) Comprovato stato di disoccupazione e fabbisogno di beni di prima necessità e di aiuto per far fronte alle spese di vitto e alloggio;
- € 1.000
- 3) Necessità di assistenza e cura per gravi patologie attestate dal Servizio Sanitario Nazionale e non sovvenzionate dallo stesso.
- € 1.000 - stato di bisogno di uno dei componenti il nucleo familiare (anche se composto da 1 solo membro);

In presenza di due o più dei suddetti criteri il contributo potrà essere cumulato.

Art. 5

Progetti finanziabili

A favore dei venezuelani rimpatriati possono essere finanziati anche progetti presentati dai Comuni, dalle Unioni dei Comuni o dai Comuni in convenzione per l'inserimento sociale, formativo (anche corsi di lingua italiana) e lavorativo nonché di integrazione culturale sul territorio. In tal caso il contributo richiesto sarà erogato in base al seguente criterio:

- € 800 complessivi fino a 5 soggetti beneficiari;
- € 1.000 da 6 a 10 soggetti beneficiari;
- € 1.500 da 11 a 20 soggetti beneficiari;
- € 2.000 da 21 a 30 soggetti beneficiari;
- € 2.500 da 31 a 40 soggetti beneficiari;
- € 3.000 oltre i 41 soggetti beneficiari .

I soggetti di cui al presente articolo dovranno presentare istanza alla Regione (compilando l'allegato 2) secondo le modalità di seguito stabilite, indicando la tipologia del progetto, il numero dei soggetti beneficiari e i Comuni associati in convenzione.

All'istanza dovrà essere allegato:

- 1) il progetto;
- 2) la delega alla presentazione del progetto da parte dei Comuni associati in convenzione.

La documentazione agli atti del Comune può essere richiesta, in visione, dal Servizio Politiche Culturali, di promozione Turistica e Sportiva – Rapporti con i Molisani nel Mondo.

I competenti uffici comunali, dopo aver effettuato la verifica del possesso dei requisiti dei soggetti richiedenti, provvederanno ad inoltrare le istanze, redatte secondo il modello allegato al presente atto (allegato 2), alla Regione Molise - Primo Dipartimento - Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo tramite PEC all'indirizzo: regionemolise@cert.regione.molise.it.

Art. 6

Modalità di erogazione del finanziamento ai Comuni

I Comuni potranno presentare le richieste di finanziamento a far data dalla pubblicazione della deliberazione giuntale di approvazione delle linee guida, le quali saranno istruite secondo l'ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento delle risorse previste per l'anno 2019. Le istanze non finanziate nell'anno 2019 saranno sovvenzionate con i fondi previsti nei Bilanci annuali successivi.

Art. 7

Adempimenti dei Comuni

Il Comune è tenuto alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio da parte dei soggetti richiedenti secondo le norme previste dalle leggi vigenti.

Accertate le risorse attribuite dalla Regione, il Comune dovrà liquidare le somme ai soggetti beneficiari e trasmettere al competente servizio regionale la relativa quietanza di pagamento.

Nel caso in cui il Comune non eroghi totalmente i fondi concessi oppure non realizzi le attività progettuali per sopravvenute motivazioni ostantive, sarà tenuto a darne comunicazione e a restituire l'importo alla Regione.